

CONTRATTO QUADRO

Approvvigionamento capacità di stoccaggio

FAC-SIMILE

Indice

Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali.....	5
Articolo 2 – Definizioni.....	5
Articolo 3 – Oggetto del Contratto	7
Articolo 4 – Movimentazione e Stoccaggio	7
Articolo 5 – Diritto di proprietà.....	9
Articolo 6 – Programmazione	9
Articolo 7 – Modalità di presa in consegna e custodia dei Prodotti	10
Articolo 8 – Riconsegna dei Prodotti.....	12
Articolo 9 – Requisiti dei vettori.....	12
Articolo 10 – Requisiti e obblighi.....	13
Articolo 11 – Sicurezza, salute dei lavoratori e protezione dell’ambiente.....	14
Articolo 12 – Documentazione necessaria all’esecuzione del Contratto	17
Articolo 13 – Requisiti dei mezzi per la consegna ed il ritiro.....	17
Articolo 14 – Controllo qualità	17
Articolo 15 – Quantità	18
Articolo 16 – Allineamento pesi/volumi	18
Articolo 17 – Registro conto deposito.....	19
Articolo 18 – Compensi.....	19
Articolo 19 – Rimborso.....	20
Articolo 20 – Assicurazioni.....	20
Articolo 21 – Garanzie	21
Articolo 22 – Modalità di fatturazione e pagamenti	22
Articolo 23 – Responsabilità e controlli	22
Articolo 24 – Impedimento nell’esecuzione ed inadempimento agli obblighi del Contratto	23
Articolo 25 – Trasferimento temporaneo dei Prodotti	24
Articolo 26 – Riservatezza	24

Articolo 27 – Forza maggiore.....	24
Articolo 28 - Requisiti e obblighi normativi	25
Articolo 29 – Durata, risoluzione e prelazione	26
Articolo 30 – Divieto di cessione del Contratto	27
Articolo 31 – Dismissione del deposito	27
Articolo 32 – Stallie e Controstallie	27
Articolo 33 – Recesso	28
Articolo 34 – Cessazione del Contratto	28
Articolo 35 – Foro competente	28
Articolo 36 – Registrazione	28
Articolo 37 – Tutela dei dati personali.....	28
Articolo 38 – Modalità di registrazione degli obblighi	28
Allegati	30

CONTRATTO QUADRO

Tra

Acquirente Unico S.p.A., società interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ex articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito “D.lgs. n. 79/99”), con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346, nelle sue funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano in persona del Prof. Rocco Giuseppe Moles, Amministratore Delegato (di seguito “Acquirente” e/o “AU/OCSIT”);

e

La società: con sede legale in: (), Via: e sede operativa in: (), Via:, P.IVA, C.F. n°:, nella persona di:, munito di idonei poteri in forza di: (di seguito “Depositaria”);

(di seguito AU/OCSIT e la Depositaria congiuntamente le “Parti” e ciascuna di esse la “Parte”).

PREMESSO CHE

- la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (già Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;
- in data 12 novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., in attuazione dell'articolo 4 del D.lgs. n. 79/99, ha costituito la società Acquirente Unico S.p.A. della quale detiene il 100% del capitale sociale;
- il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 (di seguito Decreto) che ha recepito la Direttiva UE 2009/119/CE, che impone agli Stati membri dell'Unione Europea l'obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di prodotti petroliferi, al fine di assicurarne la disponibilità in caso di crisi di approvvigionamento ha istituito l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (di seguito “OCSIT”);
- le funzioni dell'OCSIT sono quelle di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il medesimo Decreto al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero ha attribuito le funzioni e le attività di OCSIT ad Acquirente Unico S.p.A.;
- con il presente accordo, AU/OCSIT intende acquisire capacità di stoccaggio, al fine di assolvere ai compiti ad esso affidati ai sensi della normativa sopra richiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse e Contratti Individuali

Il presente Contratto Quadro disciplina i rapporti che intercorreranno fra le Parti relativamente alla disponibilità di capacità per la movimentazione e lo stoccaggio, anche in promiscuo, di prodotti petroliferi destinati a scorta specifica, acquisita mediante la sottoscrizione dei contratti individuali di volta in volta stipulati a seguito dell'aggiudicazione delle gare che verranno indette da AU/OCSIT (di seguito i "Contratti Individuali"). Un facsimile di Contratto Individuale è allegato come Allegato 1.

Il Contratto Quadro e ciascun Contratto Individuale costituiscono un unico contratto tra le Parti (di seguito il "Contratto") e le Parti non avrebbero concluso i Contratti Individuali ove fosse stato altrimenti.

Il presente documento definisce i termini e le condizioni generali del Contratto Quadro per lo stoccaggio di prodotti petroliferi, le cui previsioni regolano i diritti e gli obblighi delle Parti del Contratto Individuale.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro.

Articolo 2 – Definizioni

Tutti i termini e le espressioni con l'iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel presente Contratto Quadro avranno il significato di seguito indicato:

Applicativo Scorte Petrolifere: indica la piattaforma di comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito MASE) per gli adempimenti disciplinati dal Decreto relativamente allo scambio di documenti ed informazioni tra la Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abitativi (DGFTA) del MASE ed i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lettera q) del Decreto.

Capacità di stoccaggio: indica la capacità tecnica utilizzabile indicante i quantitativi di prodotto stoccabili nel deposito tenuto conto dei vincoli tecnici/operativi all'utilizzo dei singoli serbatoi.

Compenso Unitario di Stoccaggio: indica l'importo, espresso in €/t/anno (euro/tonnellata/anno), con arrotondamento commerciale alla 2°(seconda) cifra decimale, offerto dal soggetto che si è aggiudicato la gara.

Compenso Annuo: indica il compenso calcolato come prodotto del Compenso Unitario di Stoccaggio per la quantità aggiudicata tenendo conto della tolleranza riportata nel Contratto Individuale.

Controstallia: indica il tempo eccedente le stallie, intese come tempo (in ore) previsto nel contratto di noleggio della nave per ultimare le operazioni di caricazione/scaricazione.

Data di inizio Anno Scorte: indica la data definita annualmente dal MASE con il decreto di

determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi.

Depositaria: indica la persona giuridica che ha la disponibilità del deposito, quale proprietaria o in base ad un contratto d'affitto d'azienda. Qualora il Fornitore aggiudicatario abbia ad altro titolo capacità di stoccaggio disponibile presso il deposito, ma sia soggetto diverso dalla Depositaria, esso s'impegna affinché la Depositaria presti in favore di AU/OCSIT i servizi di cui al presente Contratto Quadro, alle condizioni, termini e responsabilità previsti. Nell'ipotesi in cui la Depositaria non adempia agli obblighi su indicati, il Fornitore aggiudicatario garantisce AU/OCSIT ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile.

Fornitore: indica il soggetto aggiudicatario della gara.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno in cui le banche sono aperte al pubblico sulla piazza di Roma.

Mese: indica il periodo compreso tra le 00:00 del primo giorno di ciascun mese di calendario e le ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese stesso;

Momento di Consegna: indica per le consegne:

- via mare, presso un deposito costiero, il momento del passaggio del Prodotto dalla flangia di collegamento del collettore di bordo con le manichette e/o i bracci di ricezione del terminale marittimo del deposito;
- via mare, presso un deposito (anche costiero) collegato via oleodotto al terminale del porto di destinazione, il momento del passaggio del Prodotto alla flangia di connessione della tubazione in ingresso del deposito;
- via autobotte e via ferrocisterna, il momento del passaggio del Prodotto dalla flangia di collegamento tra il mezzo e le tubazioni di ricezione del deposito;
- via oleodotto, il momento del passaggio del Prodotto alla flangia di connessione della tubazione in ingresso del deposito;
- in stock transfer, le ore 00.00 del giorno in cui il Venditore e l'Acquirente avranno concordato che dovrà avvenire lo stock transfer, come risulterà dalla corrispondenza all'uopo scambiata e dalla registrazione della nota peso sui registri di conto deposito.

Periodo di consegna: indica il periodo temporale, riportato nella documentazione di gara, in cui il Venditore deve consegnare il prodotto nell'impianto di stoccaggio indicato nella documentazione di gara ed entro cui ricade il Momento di Consegna.

Procedura Quali-Quantitativa: indica il documento allegato al presente Contratto Quadro relativo ai controlli di quantità/qualità dei prodotti.

Prodotti: indica i prodotti petroliferi consegnati da AU/OCSIT, o da terzi da esso autorizzati, alla Depositaria con le seguenti modalità: via nave, via autobotte, via ferrocisterna, via oleodotto, tramite stock transfer.

Quantità Aggiudicata: indica la quantità assegnata al Fornitore in esito alla procedura concorsuale e riportata nel Contratto Individuale.

Quantità Accertata: indica la quantità accertata fiscalmente e registrata nel conto deposito dell'Acquirente.

Regolamento Operativo: indica l'insieme delle procedure, caratteristiche del singolo deposito, relative all'operatività del deposito stesso. Tale documento è un allegato del Contratto Individuale.

Scorte specifiche: indica le scorte petrolifere di proprietà dell'OCSIT di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249.

Sistema: indica la piattaforma di gestione online delle procedure di prequalifica e di gara per l'approvvigionamento di capacità di stoccaggio e prodotti petroliferi e per la vendita di prodotti petroliferi, le soluzioni informatiche e gli strumenti elettronici che consentono l'utilizzo delle applicazioni informatiche di cui al Regolamento Operativo Gare;

Specifiche dei Prodotti: indica le caratteristiche dei Prodotti di cui alle norme comunitarie e nazionali eventualmente integrate richiamate nella Lettera di invito e nel Contratto Individuale.

Stock Transfer: indica un passaggio di proprietà che presuppone l'assenza di una movimentazione fisica del prodotto, trattandosi di un passaggio contabile dal conto deposito del Venditore al conto deposito dell'Acquirente.

Terzi Autorizzati: indica i soggetti autorizzati ad operare in nome e per conto di AU/OCSIT, quali, ad esempio, gli ausiliari del Venditore o il vettore che effettua la consegna del Prodotto.

Utilizzatori del deposito: indica le società che dispongono di conti deposito presso la Depositaria.

Venditore: indica il soggetto da cui AU/OCSIT acquisisce i Prodotti di cui al Contratto e che è tenuto ad effettuarne la consegna nell'impianto di stoccaggio indicato nella documentazione di gara entro il Periodo di Consegna.

Nell'ambito del Contratto, i termini come sopra definiti conserveranno il significato loro attribuito nella relativa definizione, qualunque sia il contesto in cui saranno utilizzati ed a prescindere dal fatto che l'utilizzo avvenga in forma singolare o plurale.

Articolo 3 – Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è la disponibilità di capacità di stoccaggio, secondo le modalità previste nello stesso Contratto da AU/OCSIT.

Articolo 4 – Movimentazione e Stoccaggio

Regole generali

La Depositaria provvederà, a propria cura e sotto la sua responsabilità, con adeguata organizzazione di mezzi e personale, alle operazioni di:

- presa in consegna dei Prodotti che saranno consegnati dal Venditore o da Terzi Autorizzati da AU/OCSIT, via nave, via autobotte, via ferrocisterna, via oleodotto e a mezzo Stock Transfer, previa apertura di un conto deposito da parte del Venditore, sia in sospensione di accisa, sia allo stato estero;

- accertamento della qualità e quantità dei Prodotti nelle fasi di presa in consegna e riconsegna, con campionamento degli stessi, in base a quanto riportato nella Procedura Qualitativa;
- stoccaggio e custodia dei Prodotti nella modalità riportata nel Contratto Individuale;
- riconsegna dei Prodotti ad AU/OCSIT o a Terzi Autorizzati, via nave, via autobotte, via ferrocisterna, via oleodotto e a mezzo Stock Transfer in sospensione di accisa;
- riscaldamento degli olii combustibili (O.C.) Densi (eventuale);
- predisposizione, compilazione e registrazione delle quantità di Prodotti consegnate e riconsegnate, nonché della documentazione di accompagnamento, nel rispetto di tutte le procedure previste dalle leggi in vigore. In particolare, la Depositaria assicurerà che siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti fiscali e doganali.

Le predette operazioni saranno espletate con la massima cura ed efficienza attraverso l'impiego di personale qualificato, mezzi e impianti idonei, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui l'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o atti amministrativi, non prevedibili all'atto della stipula del Contratto Individuale, generasse durante la vigenza del Contratto Individuale un onere addizionale per le Parti, esso sarà oggetto di accordo integrativo tra le Parti. In mancanza di un accordo, le Parti si riservano il diritto di risolvere il Contratto Individuale con un preavviso di tre (3) mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge o normative.

Stoccaggio in promiscuo

Lo stoccaggio in promiscuo prevede che i Prodotti di AU/OCSIT siano conservati insieme a quelli di altri Utilizzatori del deposito. AU/OCSIT garantisce che in fase di presa in consegna i Prodotti saranno rispondenti alle specifiche di legge in vigore eventualmente integrate nel Contratto Individuale.

AU/OCSIT e/o Terzi Autorizzati prima della presa in consegna dei Prodotti dovrà dichiarare che le sostanze contenute nei Prodotti rispondono agli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), e quindi sono state registrate entro i termini previsti dal Regolamento da AU/OCSIT e/o da Terzi Autorizzati o da altri soggetti a monte nella catena di approvvigionamento. I numeri di registrazione dovranno essere riportati sulle schede di sicurezza che dovranno essere forniti alla Depositaria in allegato.

La Depositaria garantisce alla riconsegna il rispetto delle Specifiche dei Prodotti di cui al Contratto Individuale. Nel caso in cui nuove disposizioni di legge e normative prevedano un cambio di Specifiche dei Prodotti, AU/OCSIT provvederà ad adeguare la qualità dei propri Prodotti oggetto del Contratto Individuale, concordando con la Depositaria le procedure necessarie per minimizzare i costi delle operazioni che saranno a carico di AU/OCSIT. Tali nuove specifiche saranno vincolanti per la Depositaria fino alla scadenza del Contratto Individuale e/o successive variazioni di legge e normative.

AU/OCSIT potrà, in qualsiasi momento, verificare la qualità dei Prodotti custoditi dalla Depositaria. Nell'ipotesi in cui la qualità dei Prodotti non dovesse essere conforme alle specifiche qualitative contrattualmente previste, la Depositaria dovrà entro 10 (dieci) giorni dalla

comunicazione di AU/OCSIT provvedere, con oneri a suo carico, a ripristinare le caratteristiche qualitative previste contrattualmente.

Al termine del Contratto Individuale, AU/OCSIT non riconoscerà alla Depositaria alcun onere derivante dalla pulizia dei serbatoi e/o rimozione e smaltimento di sostanze residue.

Articolo 5 – Diritto di proprietà

La Depositaria custodisce i Prodotti di proprietà di AU/OCSIT ed in nessun caso può reclamare o assumere alcun diritto sulla proprietà o ritenzione degli stessi.

In qualsiasi caso e in ogni momento AU/OCSIT è l'unico proprietario della propria quantità di Prodotti rispetto alla quantità totale dei prodotti stoccati in promiscuo. In nessun caso e per tutta la durata del Contratto Individuale, la quantità totale dei Prodotti stoccati in promiscuo può essere inferiore alla quantità di Prodotti di proprietà di AU/OCSIT.

I Prodotti di proprietà di AU/OCSIT sono impignorabili ai sensi del Decreto legislativo citato nelle premesse.

Articolo 6 – Programmazione

In riferimento alla Quantità Aggiudicata di cui al Contratto Individuale, che prevede un'operazione di consegna e di riconsegna dei Prodotti, non necessariamente in un'unica soluzione, si applicherà la modalità di programmazione di seguito indicata.

Entro il giorno quindici (15) del mese "N", AU/OCSIT sottoporà alla Depositaria una proposta di programma dettagliato di prese in consegna e riconsegne per il mese successivo (N+1), specificando la quantità e la qualità del Prodotto nonché le modalità di presa in consegna e riconsegna.

- Per le prese in consegna/riconsegne via mare, AU/OCSIT specificherà i periodi di arrivo nave. Ciascun periodo nave è costituito da un intervallo temporale di cinque (5) giorni (c.d. "Cancello"). Il Cancello sarà ristretto a tre (3) giorni almeno dieci (10) giorni prima del primo (1°) giorno di Cancello.
- Per le prese in consegna/riconsegne via autobotte, ferrocisterna e oleodotto, AU/OCSIT specificherà quantità e qualità dei Prodotti su base settimanale.

Entro il giorno ventitré (23) del mese "N", la Depositaria comunicherà ad AU/OCSIT l'accettazione della sua proposta ovvero eventuali modifiche al programma. In assenza di accordo tra le Parti, queste si impegnano ad accettare una soluzione temporale mediata tra le due proposte.

Entro il giorno venticinque (25) del mese "N", le Parti concorderanno il programma definitivo per il mese "N+1".

La capacità di movimentazione del deposito è tale da garantire in emergenza il ritiro dei Prodotti di AU/OCSIT a partire dal decimo (10°) giorno dalla richiesta di AU/OCSIT, se il ritiro è effettuato via nave e/o oleodotto, ed entro cinque (5) giorni dalla richiesta di AU/OCSIT se effettuato via autobotte e/o ferrocisterna.

I Prodotti potranno essere sempre consegnati tramite la modalità Stock Transfer. In tal caso, AU/OCSIT informerà la Depositaria in merito alla consegna dei Prodotti con almeno 24 ore di anticipo.

In caso di rilascio delle scorte secondo direttiva da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per dichiarato stato di emergenza (crisi), entro 24 ore AU/OCSIT definisce il programma vincolante di ritiro sulla base della struttura e dei limiti del deposito riportate nell'appendice del Contratto Individuale, che sarà tempestivamente comunicato alla Depositaria.

Per le eventuali operazioni di presa in consegna e riconsegna ulteriori rispetto alle uniche, anche se frazionate, già incluse nel Compenso Unitario di Stoccaggio, derivanti dalla gestione delle scorte specifiche di cui all'art. 9 del Decreto, sarà riconosciuto un compenso addizionale calcolato applicando i compensi addizionali riportati nell'appendice al Contratto Individuale.

Articolo 7 – Modalità di presa in consegna e custodia dei Prodotti

La Depositaria prenderà in carico con la massima sollecitudine e provvederà a tutte le prestazioni ed operazioni necessarie alla presa in consegna dei Prodotti. Tali Prodotti saranno consegnati, in base ai programmi definiti nel precedente art. 6.

Le consegne via mare, destinate ad un deposito costiero, si intendono effettuate con il passaggio dei Prodotti dalla flangia di collegamento del collettore di bordo con le manichette e/o i bracci di ricezione del terminale del deposito.

Le consegne via mare, destinate a depositi (anche costieri) collegati via oleodotto con il terminale del porto di destinazione, si intendono effettuate con il passaggio dei Prodotti alla flangia di connessione della tubazione in ingresso al deposito. In questo caso il Venditore si farà carico di tutti gli accordi necessari e dei relativi oneri per il trasporto del Prodotto fino alla flangia di connessione della tubazione in ingresso del deposito.

La consegna via autobotte, ferrocisterne s'intenderà effettuata con il passaggio dei Prodotti dalla flangia di collegamento tra il mezzo e le tubazioni di ricezione del deposito.

Le consegne via oleodotto si intenderanno effettuate con il passaggio dei Prodotti alla flangia di connessione della tubazione in ingresso al deposito.

AU/OCSIT potrà inoltre consegnare alla Depositaria i Prodotti acquistati da AU/OCSIT tramite Stock Transfer da altri Utilizzatori del deposito.

In tal caso il passaggio di proprietà dei Prodotti dall'Utilizzatore del deposito ad AU/OCSIT e la consegna da AU/OCSIT alla Depositaria avverrà alle ore 00.00 del giorno in cui avverrà lo Stock Transfer, così come riportato nella relativa nota peso e come concordato tra AU/OCSIT e l'Utilizzatore del deposito.

Per i controlli sui Prodotti consegnati, la Depositaria si atterrà alla Procedura Quali-Quantitativa di cui all'Allegato 2.

La Depositaria provvederà a:

- tenere in custodia i Prodotti in promiscuo, in ottemperanza alle disposizioni fiscali vigenti per tutta la durata del Contratto che regolano l'attività dei depositi petroliferi, sollevando e

tenendo indenne AU/OCSIT da ogni responsabilità e/o onere verso gli organi dell'Amministrazione Finanziaria per irregolarità commesse dalla Depositaria e/o dal proprio personale, nell'espletamento di tutto quanto previsto dai regolamenti e dalle leggi presenti e future;

- effettuare il riscaldamento dell'olio combustibile in modo adeguato;
- assicurare l'assolvimento di eventuali prestazioni accessorie indicate puntualmente nel Contratto Individuale.

Le quantità prese in carico saranno quelle accertate fiscalmente nei serbatoi della Depositaria come meglio dettagliato nella Procedura Quali-Quantitativa allegata al Contratto.

La Depositaria in relazione al Contratto si impegna a:

- eseguire, in contraddittorio con le controparti interessate (AU/OCSIT, Venditore), le misurazioni e gli accertamenti quantitativi e qualitativi alla presenza di un ispettore nominato da AU/OCSIT, così come previsto nella Procedura Quali-Quantitativa (Allegato 2).
- accertare le caratteristiche dei Prodotti al momento della presa in consegna, garantendone la qualità al momento della riconsegna;
- custodire in promiscuità i Prodotti di AU/OCSIT in ottemperanza alle disposizioni doganali, fiscali e finanziarie vigenti nel deposito, sollevando e tenendo indenne AU/OCSIT da ogni responsabilità verso l'Amministrazione Finanziaria per irregolarità commesse dal proprio personale nell'espletamento delle pratiche relative, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia;
- ottemperare a propria cura e spese a tutte le procedure prescritte dalla legge e dai regolamenti emanati dalla Pubblica Amministrazione per la sicurezza e la tutela dell'ambiente e per tutto quanto concerne il funzionamento del deposito;
- curare l'amministrazione e la contabilità relativa ai Prodotti e tenere aggiornati il registro di conto deposito con la documentazione fiscale e commerciale relativa alle entrate ed alle uscite dei Prodotti.

Le modalità relative all'attuazione del programma definitivo di cui al precedente art. 6, ai preavvisi, alla Lettera di Prontezza, alle stallie e controstallie, sono riportate nel Regolamento Operativo allegato al Contratto Individuale.

La Depositaria si rivarrà nei confronti di AU/OCSIT di ogni importo dovuto da AU/OCSIT che l'Amministrazione Finanziaria dovesse eventualmente richiedere alla Depositaria a titolo di imposta, tasse, dazi, etc. che comunque dovrebbero essere regolati direttamente da AU/OCSIT, quale proprietario dei Prodotti.

Nei casi in cui la normativa fiscale richieda che la Depositaria presti garanzia o fideiussione per il Prodotto estero e per i Prodotti in sospensione di accisa di proprietà di AU/OCSIT, la Depositaria potrà rivalersi su AU/OCSIT stessa per gli oneri conseguenti.

In caso di imprevisti, la Depositaria informerà immediatamente AU/OCSIT in merito a qualsiasi vincolo o impedimento alla consegna programmata dei Prodotti secondo quanto concordato.

L'introduzione dei Prodotti in deposito sarà accompagnata da idoneo certificato di analisi che ne attesti la qualità.

Per l'introduzione e i controlli dei Prodotti in deposito, la Depositaria si atterrà a quanto previsto nella Procedura Quali-Quantitativa.

Articolo 8 – Riconsegna dei Prodotti

La Depositaria provvederà, con la massima sollecitudine, a tutte le prestazioni ed operazioni necessarie alla riconsegna dei Prodotti ad AU/OCSIT e/o ai Terzi Autorizzati, sulla base delle indicazioni fornite.

I Prodotti riconsegnati dalla Depositaria a seguito di vendita in Stock Transfer da AU/OCSIT agli Utilizzatori del deposito s'intenderanno riconsegnati alle ore 00.00 del giorno in cui la parte venditrice e la parte acquirente avranno concordato che avvenga lo Stock Transfer medesimo, così come risulterà dalla relativa nota peso emessa.

Ai fini della determinazione delle quantità riconsegnate faranno fede i quantitativi accertati fiscalmente come meglio dettagliato nella Procedura Quali-Quantitativa.

Durante le operazioni di riconsegna, per le attività di determinazione della Quantità Accertata e della qualità, conforme alle Specifiche dei Prodotti di cui all'allegato 3, salvo qualità diverse specifiche previste nel Contratto Individuale, si dovrà operare secondo quanto stabilito nella Procedura Quali-Quantitativa riportata nell'Allegato 2.

La Depositaria dovrà curare la movimentazione dei Prodotti tenendone aggiornato il registro di conto deposito e compilando la documentazione relativa alle entrate ed alle uscite, segnalando per iscritto ad AU/OCSIT alla fine di ogni giornata: i Prodotti in entrata, i Prodotti in uscita, gli eventuali trasferimenti a mezzo Stock Transfer, le giacenze, nonché copia di tutta la documentazione cartacea emessa per conto di AU/OCSIT.

In qualsiasi caso, la Depositaria provvederà ad informare AU/OCSIT in merito a vincoli o temporanei impedimenti al ritiro dei Prodotti, indicando la durata stimata del disservizio.

I Prodotti saranno riconsegnati in posizione fiscale in sospensione di accisa.

La Depositaria non sarà tenuta alla prestazione di alcuna garanzia all'Amministrazione Finanziaria in relazione alla riconsegna del Prodotto in sospensione di accisa.

Articolo 9 – Requisiti dei vettori

I vettori che i Venditori e/o Terzi Autorizzati da AU/OCSIT invieranno presso il deposito per le attività di consegna e riconsegna dei Prodotti dovranno essere preventivamente sottoposti all'accettazione della Depositaria attraverso una verifica di idoneità tecnica e documentale e censiti nei sistemi informatici della Depositaria. In particolare, le navi cisterna, per approdare al terminale del deposito, all'atto della loro nomina e secondo le modalità previste dal Regolamento Operativo in allegato al Contratto Individuale, saranno sottoposte alla valutazione di selezione del naviglio al fine di verificare l'idoneità accertando la rispondenza con i requisiti minimi di selezione previsti dalla Depositaria.

La verifica e il censimento di cui sopra dovranno essere effettuati dalla Depositaria nel minor tempo possibile e, comunque, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione di AU/OCSIT.

Per quanto concerne le autobotti, le stesse dovranno sempre rispettare tutto quanto previsto dalla normativa ADR e dalle normative di legge in vigore durante l'arco contrattuale. Ciò al fine di poter ritenere idonee le autobotti all'attività di carico e trasporto di sostanze pericolose.

Articolo 10 – Requisiti e obblighi

Il deposito deve essere qualificato come deposito fiscale e/o doganale in cui i prodotti possono essere consegnati in sospensione di accisa o allo stato estero e stoccati in sospensione di accisa. È fatto obbligo alla Depositaria di essere in possesso dei requisiti autorizzativi, che dovranno rimanere validi per tutta la durata dei Contratti Individuali.

La Depositaria sarà responsabile del corretto adempimento di tutte le formalità, quali le dichiarazioni doganali, i pagamenti degli oneri derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, il pagamento di eventuali oneri derivanti dalla non conformità alle normative in vigore, a meno che tali adempimenti, ai sensi di legge, non siano in capo ad AU/OCSIT.

Inoltre, la Depositaria garantisce di:

- possedere la necessaria organizzazione per lo svolgimento delle attività di stoccaggio di prodotti petroliferi nella massima sicurezza, per mezzo di personale qualificato al quale vengono corrisposti tutti i compensi stabiliti dai contratti in vigore e versati tutti i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- disporre di un deposito regolarmente autorizzato a stoccare e movimentare prodotti petroliferi, di proprietà di terzi, in sospensione d'accisa e/o allo stato estero e di esercitare le attività di cui sopra in conformità e nel rispetto di tutti i prescritti decreti, autorizzazioni e licenze;
- garantire l'osservanza, quale titolare della piena disponibilità giuridica del deposito, di tutte le normative in materia di sicurezza, protezione della salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, incluso il Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla valutazione dell'esposizione degli stessi agli agenti di rischio chimici, cancerogeni, fisici e biologici, nonché alla adozione e al rispetto delle misure di prevenzione e protezione indicate nel relativo DVR. In particolare (senza limitazione) la Depositaria garantisce di:
 - disporre di personale appositamente delegato nei casi previsti dalla legge, idoneo alle attività svolte, adeguatamente e continuativamente addestrato, formato ed informato, regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria per i rischi specifici da parte del medico competente della Depositaria ed in possesso del certificato di idoneità allo svolgimento della mansione da questi rilasciato;
 - aver programmato per il proprio personale ogni necessaria attività di formazione e informazione avuto riguardo soprattutto alla qualità dei prodotti da movimentare e alla loro pericolosità per la sicurezza, la salute e l'ambiente;
 - aver previsto un protocollo informativo per tutti i soggetti che dovessero accedere al deposito, per qualsivoglia ragione;

- aver predisposto tutti i mezzi di protezione collettiva e di aver munito il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale per la tutela della loro salute e della sicurezza individuati dalla valutazione del rischio;
 - consegnare a tutto il proprio personale che sarà coinvolto nell'attività oggetto del Contratto le schede di sicurezza dei Prodotti da movimentare che la Depositaria riceverà da AU/OCSIT con la sottoscrizione del Contratto Individuale; sarà cura di AU/OCSIT, nel caso di variazioni delle schede di sicurezza, comunicare tempestivamente alla Depositaria gli eventuali aggiornamenti.
- assicurare il buono stato di manutenzione degli impianti del deposito atto a mantenere gli stessi in condizioni di sicurezza ed efficienza, impegnandosi a fornire ad AU/OCSIT idonea documentazione a supporto;
 - trattare ed utilizzare tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui verrà comunque in possesso o a conoscenza per l'esecuzione del Contratto, o comunque in relazione allo stesso, nel completo rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 "Riservatezza" e della normativa in materia di tutela dei dati personali, ex D.lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni;
 - assumere ogni responsabilità relativamente alla gestione ed all'esecuzione delle attività di cui sopra, nella piena osservanza della normativa vigente in materia, obbligandosi, in ogni caso, a manlevare AU/OCSIT da ogni richiesta, pretesa o azione che venisse da chiunque proposta nei suoi confronti in conseguenza o in relazione alle prestazioni di cui al Contratto;
 - mettere a disposizione di AU/OCSIT (ovvero dei soggetti, Terzi Autorizzati, che saranno all'uopo delegati da AU/OCSIT) gli stoccaggi e le attrezzature di movimentazione del deposito necessari per ricevere tutti i Prodotti di qualità e quantità previsti dal Contratto Individuale;
 - rilasciare a richiesta un'attestazione sul corretto svolgimento dei processi derivanti dal Contratto ai sensi della legge 262 del 2005. Durante la validità del Contratto, AU/OCSIT si riserva la facoltà di verificare l'idoneità del deposito a quanto previsto nel Contratto. Nell'ipotesi in cui tale verifica dovesse risultare non soddisfacente, la Depositaria effettuerà le dovute azioni correttive al termine delle quali dovrà darne comunicazione ad AU/OCSIT;
 - mettere a disposizione di AU/OCSIT (ovvero dei soggetti, Terzi Autorizzati, che saranno all'uopo delegati da AU/OCSIT) tutte le informazioni relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che siano necessarie per il rispetto delle obbligazioni, da parte di questi ultimi, di cui all'art. 11 che segue.

La Depositaria s'impegna, inoltre, a realizzare tutti gli eventuali interventi ambientali preventivi che dovessero risultare necessari per l'ottenimento e/o il mantenimento delle relative autorizzazioni.

Articolo 11 – Sicurezza, salute dei lavoratori e protezione dell'ambiente

Le Parti perseguono, ciascuno per quanto di competenza, l'obiettivo dell'eccellenza nella gestione degli aspetti di Salute, Sicurezza e Protezione dell'Ambiente, tenendo in debito conto sia il complesso dei rapporti (anche contrattuali) legati al presente contratto Quadro, sia le rispettive posizioni e responsabilità.

In particolare modo, le Parti si danno reciprocamente atto che:

- AU/OCSIT è privo di personale operativo, ragione per la quale le attività di scarico/caricazione del prodotto saranno svolte da Terzi Autorizzati;
- AU/OCSIT stipula contratti di approvvigionamento di prodotti petroliferi con soggetti terzi (venditori di prodotti petroliferi) che vengono consegnati direttamente all'impianto di stoccaggio della Depositaria;
- per l'effetto di quanto sopra, tutte le informazioni in tema di sicurezza sul lavoro e ambientale, raccolte nel contesto delle disposizioni del presente contratto, sono eminentemente intese non solo ad informare AU/OCSIT ma anche, e soprattutto, i Terzi Autorizzati e consentire, nel quadro dell'attività trilaterale di approvvigionamento e stoccaggio di prodotti petroliferi qui descritta, il migliore coordinamento tra tutte le parti coinvolte e le rispettive risorse, ciascuna nelle specifiche aree e attività di propria competenza al fine di gestire al meglio tutte le problematiche di sicurezza sul lavoro, salute e ambiente.

Adempimenti in materia di salute e sicurezza

AU/OCSIT, ai fini dello svolgimento, tramite Terzi Autorizzati, delle attività di scarico/caricazione dei Prodotti all'interno del deposito, dichiara di avere ricevuto informazioni, tramite la consegna da parte della Depositaria della documentazione contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti sul deposito e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività svolte sul deposito.

La Depositaria si impegna a trasmettere tempestivamente ad AU/OCSIT le versioni aggiornate dei suddetti documenti in materia di salute e sicurezza.

Obblighi di AU/OCSIT

AU/OCSIT si obbliga, nello svolgimento delle attività di scarico/caricazione all'interno del deposito, tramite Terzi Autorizzati (i quali, naturalmente, rimarranno autonomamente responsabili per le obbligazioni ex D.lgs. 81/2008 di rispettiva competenza), affinché quest'ultimo ottemperi alle seguenti disposizioni:

- rispettare, coordinandosi con le relative funzioni a ciò preposte dalla Depositaria, tutte le procedure, norme e prescrizioni in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente di cui al presente articolo 11, nonché quelle che possono originarsi in situazioni di emergenza nel deposito;
- impiegare personale, dotato della relativa idoneità alla mansione, per la esecuzione delle attività al medesimo demandate;
- assicurare che il personale, eventualmente impiegato per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto: (i) sia dotato di tutte le attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari al corretto e sicuro svolgimento delle attività di scarico/caricazione, in relazione sia ai rischi professionali connessi allo svolgimento delle attività stesse, sia ai rischi dell'ambiente e delle apparecchiature presenti nel deposito, così come individuate dalla Depositaria, in conformità con quanto disposto all'art. 10 che precede (ii) sia in grado di utilizzare correttamente le apparecchiature, i dispositivi e gli indumenti di sicurezza assegnatigli, (iii) operi in rigoroso accordo con le norme di sicurezza ed ambientali del deposito e con le prescrizioni previste nel presente articolo, dovendosi per questo

coordinare con le funzioni preposte alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, individuate dalla Depositaria, presenti in deposito;

- in conformità con i protocolli normativi applicabili, organizzare per tutti i propri dipendenti, ove non siano già stati formati, iniziative di Informazione, Formazione e Addestramento.
- trasmettere al deposito, prima dell'inizio delle attività, l'elenco del personale (corredato da fotografie) che sarà impiegato all'interno del deposito unitamente all'attestazione, dell'avvenuta formazione del personale stesso in materia di sicurezza;

AU/OCSIT si impegna altresì a trasmettere agli eventuali Terzi Autorizzati le informazioni fornite dalla Depositaria - in conformità con quanto ricevuto secondo le disposizioni di cui all'art. 10 che precede - per lo svolgimento delle attività in ambiente a rischio specifico, con specifico riguardo a: rischi (anche specifici) presenti sui luoghi di lavoro, piani di emergenza, misure di sicurezza (individuali e collettive) da adottare, protocolli di formazione da rispettare ed ogni altra informazione che la Depositaria ritenga opportuno condividere con i Terzi Autorizzati.

Infine, AU/OCSIT si impegna altresì a rispettare le summenzionate disposizioni anche per il proprio personale dipendente, che sarà impiegato unicamente per lo svolgimento di attività di verifica e controllo degli obblighi di cui a presente art. 11. Resta altresì inteso che qualora dovesse ricorrere a personale di Terzi Autorizzati (i quali, naturalmente, rimarranno autonomamente responsabili per le obbligazioni ex D.lgs. 81/2008 di rispettiva competenza), gli stessi saranno soggetti ai medesimi obblighi qui riportati, in conformità con le finalità del presente articolo.

Valutazione dei Rischi da Interferenze

AU/OCSIT fornirà alla Depositaria il documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione oggetto del Contratto, che potrebbero potenzialmente derivare dalla sua esecuzione, nonché le misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione e/o riduzione ("DUVRI Standard"). Tale documento è allegato al Contratto Individuale. La Depositaria, in qualità di soggetto presso il quale deve essere eseguito il Contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integrerà il DUVRI Standard mediante l'elaborazione del documento recante la valutazione dei rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il Contratto ("DUVRI Specifico"). Il DUVRI Specifico, sottoposto da Depositaria ad AU/OCSIT e/o ai Terzi Autorizzati per la sua sottoscrizione per accettazione, costituirà parte integrante del Contratto.

Costi della sicurezza

I costi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, stimabili a seguito dell'implementazione delle misure di prevenzione e protezione aggiuntive relative alle possibili interferenze con le operazioni di carico/scaricazione, sono indicati nei documenti "DUVRI" allegati al Contratto Individuale.

Protezione dell'ambiente

AU/OCSIT e la Depositaria si impegnano a svolgere le proprie attività durante tutta la durata del Contratto nel rispetto di tutte le normative ambientali in vigore. AU/OCSIT sarà, inoltre, responsabile della supervisione e controllo dei Terzi Autorizzati in relazione al rispetto delle normative in materia di salute, sicurezza e ambiente.

La Depositaria ai fini della stipula del Contratto Individuale dovrà consegnare ad AU/OCSIT la documentazione disciplinante le proprie politiche in materia di salute, sicurezza ed ambiente e qualsiasi documento che verrà richiesto da AU/OCSIT al fine di verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza salute ed ambiente da parte della Depositaria stessa.

La Depositaria è tenuta a fornire eventuali aggiornamenti delle proprie politiche in materia di salute, sicurezza ed ambiente e della documentazione richiesta da AU/OCSIT, ai sensi del presente Contratto Quadro, in materia di sicurezza salute ed ambiente.

Articolo 12 – Documentazione necessaria all'esecuzione del Contratto

Nello svolgimento di qualsiasi attività connessa al Contratto, le Parti saranno tenute a rispettare scrupolosamente tutte le leggi ed i regolamenti in vigore.

La Depositaria è tenuta ad operare in modo tale che tutti i documenti connessi al Contratto riflettano appropriatamente i fatti relativi e consentano ad AU/OCSIT di effettuare con accuratezza e completezza tutte le necessarie registrazioni.

La Depositaria, qualora rilevasse qualsiasi circostanza che impedisca il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo 12, dovrà prontamente informare AU/OCSIT supplendo, ove possibile, alle mancanze riscontrate.

Per tutte le modalità di consegna e riconsegna la Depositaria si impegna a fornire tutta la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste da AU/OCSIT per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di caricazione e scaricazione, in particolare tutte le informazioni in merito a qualsiasi prescrizione vincolo e/o restrizioni presenti al porto, terminale, ormeggio o Deposito, e tutte le informazioni relative alle modalità con cui il prodotto verrà riconsegnato dalla Depositaria ad AU/OCSIT o a Terzi Autorizzati.

Articolo 13 – Requisiti dei mezzi per la consegna ed il ritiro

AU/OCSIT, per conto proprio o attraverso Terzi Autorizzati, si obbliga ad inviare, sia per la consegna sia per la riconsegna, esclusivamente mezzi pienamente rispondenti alla normativa ambientale applicabile ed in particolare al D.lgs. 152/2006 (artt. 276 e 277) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai requisiti di sicurezza e igiene del lavoro previsti dalla vigente normativa applicabile, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e al D.lgs. 271/1999 e successive modifiche e integrazioni.

La Depositaria si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a verifiche dei requisiti dei mezzi inviati da AU/OCSIT per valutarne la conformità alla normativa vigente.

Articolo 14 – Controllo qualità

La Depositaria garantirà la qualità dei Prodotti attenendosi alla Procedura Quali-Quantitativa.

I Prodotti riconsegnati ad AU/OCSIT dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli consegnati da AU/OCSIT alla Depositaria, nel rispetto delle specifiche come definite dalla normativa italiana o, in sua assenza, da quella comunitaria ad eccezione di quelle eventualmente adeguate per stagionalità, come previsto dal Contratto Individuale.

AU/OCSIT provvederà, a sua cura e spese, a nominare un ispettore indipendente, il quale opererà in contraddittorio con la Depositaria per le operazioni di controllo, in particolare per la determinazione della quantità/qualità e i campionamenti contestualmente alla consegna e riconsegna dei Prodotti.

La Depositaria sarà responsabile delle alterazioni della qualità dei Prodotti e di eventuali inquinamenti che dovessero verificarsi.

Articolo 15 – Quantità

Le quantità di Prodotti consegnati alla Depositaria saranno espresse:

- in peso e volume per: benzina, gasolio, gasolio da riscaldamento, jet fuel
- in peso per: olio combustile

La Depositaria non è responsabile per eventuali cali dovuti al trasporto.

AU/OCSIT non è responsabile dei cali tecnici di cui al D.M. 13 gennaio 2000 n. 55.

I cali naturali o di giacenza accertati dalle Autorità preposte in sede di verifiche periodiche o straordinarie saranno riconosciuti fino alle misure massime stabilite dal suddetto D.M. n. 55/2000 (Tabella A), che prevede specifici valori percentuali annui riferiti al volume o al peso dei vari prodotti.

Indipendentemente dal Regolamento operativo del deposito, il calo di giacenza massimo ammissibile è calcolato come somma di tutte le rimanenze giornaliere e degli scarichi, di cui alla documentazione fiscale, nel periodo considerato per l'inventario, moltiplicato per il coefficiente giornaliero ottenuto dividendo per 365 le corrispondenti misure dei cali annui riportate nella predetta Tabella A allegata al D.M. n. 55/2000.

Il calo di giacenza attribuito ad AU/OCSIT sarà pari al calo di giacenza fisicamente accertato per l'intero deposito, moltiplicato per il rapporto tra il calo naturale o di giacenza massimo ammissibile calcolato per AU/OCSIT ed il calo di giacenza massimo ammissibile calcolato per l'intero deposito in base alla modalità di cui sopra.

AU/OCSIT potrà richiedere che gli vengano mantenuti inalterati i quantitativi stoccati. In tale caso, da AU/OCSIT verrà riconosciuto alla Depositaria un corrispettivo ("Corrispettivo Cali") calcolato come prodotto della quantità in peso del calo attribuibile ad AU/OCSIT per la media, convertita in €/t, delle quotazioni Platts High CIF Med (Genova/Lavera) nel periodo in cui sono maturati i cali, adeguata al valore nominale di densità del prodotto di AU/OCSIT introdotto in deposito, come riportato nel registro di conto deposito.

Ai fini del riconoscimento del Corrispettivo Cali, la Depositaria comunicherà ad AU/OCSIT il calcolo del corrispettivo corredato di idonea documentazione prodotta in sede di accertamento o verifica in cui dovranno essere riportati i valori utilizzati per il calcolo, quali periodo di riferimento, giacenza contabile, giacenza fisica accertata e montante cali.

Articolo 16 – Allineamento pesi/volumi

Alla riconsegna dei Prodotti o per motivate esigenze specifiche delle Autorità competenti, la

Depositaria provvederà a confrontare i pesi e i volumi a 15 °C dei prodotti di AU/OCSIT rispetto alla media rilevata in deposito, per singolo prodotto, al fine di rilevare eventuali sbilanci rispetto alle quantità introdotte, dandone comunicazione ad AU/OCSIT.

AU/OCSIT potrà eventualmente richiedere un'attribuzione di sbilancio in peso nulla. A fronte di tale richiesta, la Depositaria riconsegnerà le quantità in peso introdotte da AU/OCSIT. L'eventuale differenza tra il volume di prodotto consegnato e il volume di prodotto riconsegnato sarà riconosciuta economicamente.

Tale riconoscimento economico sarà dovuto alla Depositaria da AU/OCSIT o viceversa dalla Depositaria ad AU/OCSIT in funzione della differenza tra le densità in ingresso e in uscita del prodotto di AU/OCSIT, come riportate nelle rispettive note peso.

Il riconoscimento economico sarà calcolato come prodotto della differenza tra le giacenze contabili, in volume, riportate nel registro di conto deposito rispettivamente all'ingresso e all'uscita, per la media, convertita in €/t, delle quotazioni Platts High CIF Med (Genova/Lavera) nel mese precedente alla riconsegna.

Articolo 17 – Registro conto deposito

La Depositaria istituirà presso il proprio deposito un registro di conto deposito per ogni prodotto di AU/OCSIT in giacenza, numerato progressivamente, sul quale sarà annotata la documentazione fiscale che accompagna i prodotti in arrivo nella parte carico e, nella parte scarico, la documentazione fiscale relativa alle uscite, allo scopo di evitare la presunzione di acquisto dei prodotti di AU/OCSIT ai sensi degli artt. 39 e 53 del DPR 633/1972, quest'ultimo sostituito dall'art. 1 del DPR 441/1997 e di eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Analogo registro dovrà essere tenuto specularmente da AU/OCSIT.

Articolo 18 – Compensi

Il Compenso Unitario di Stoccaggio è espresso in €/t/anno (euro/tonnellata/anno) ed è applicato alla Quantità Aggiudicata riportata nel Contratto Individuale o, se diversa dalla quantità di Prodotto consegnata, alla Quantità Accertata, nei limiti della tolleranza di cui al Contratto Individuale.

Il Compenso Unitario di Stoccaggio comprende un'operazione di consegna e un'operazione di riconsegna per la Quantità Aggiudicata dei Prodotti. Nei termini di durata del Contratto Individuale, l'operazione di consegna e l'operazione di riconsegna possono essere effettuate in un'unica soluzione ovvero in più soluzioni anche distribuite nel tempo.

I compensi addizionali eventualmente applicati sono quelli riportati nell'appendice al Contratto Individuale.

Il Compenso Annuo dovrà essere fatturato mensilmente. L'importo di ciascuna fattura sarà pari a un dodicesimo del Compenso Annuo. La Depositaria fatturerà ad AU/OCSIT tale compenso entro il decimo (10°) giorno di ciascun mese.

Qualora la durata del Contratto Individuale prevedesse porzioni di anno, il Compenso Annuo sarà ripartito pro quota mensile sulla durata effettiva di validità.

Indipendentemente dal Momento di Consegna AU/OCSIT riconoscerà il Compenso Annuo a partire dalla data di inizio Anno Scorte. Il Compenso Annuo comprenderà la remunerazione delle eventuali prestazioni che la Depositaria effettuerà nel periodo che intercorre dal Momento di Consegna alla data di inizio Anno Scorte.

L'eventuale compenso per i servizi addizionali sarà calcolato in base ai valori riportati in appendice al Contratto Individuale e fatturato mensilmente dalla Depositaria entro il 10° giorno successivo al mese in cui è stato prestato il servizio.

A partire dal secondo anno, il Compenso Unitario di Stoccaggio e gli eventuali compensi addizionali, di cui all'appendice A al Contratto Individuale, saranno aggiornati automaticamente in base alla seguente formula:

$$C_{us\ x} = C_{us\ 0} + C_{us\ 0} * 75\% * I_x$$

ove:

$C_{us\ x}$: Compenso Unitario di Stoccaggio nell'anno x

$C_{us\ 0}$: Compenso Unitario di Stoccaggio nell'anno x-1

I_x : variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (FOI) accertato dall'ISTAT con riferimento al mese precedente l'adattamento annuale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Articolo 19 – Rimborsi

AU/OCSIT rimborserà la Depositaria, dietro presentazione di documenti giustificativi, i seguenti oneri eventualmente anticipati dalla Depositaria per conto di AU/OCSIT:

- taxa portuale sbarco/imbarco e oneri doganali;
- oneri relativi a prestazioni antincendio, antinquinamento per scarica navi;
- altri ed eventuali oneri per servizi accessori (spedizioni, etc.);
- eventuali oneri fideiussori per garanzie relative al deposito di merce allo stato estero o in sospensione di accisa.

Articolo 20 – Assicurazioni

Oltre alle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle per gli infortuni dei propri dipendenti, per i veicoli, per le imbarcazioni utilizzate, etc., la Depositaria provvederà, a propria cura e spese, a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata del presente Contratto, con una primaria Compagnia assicuratrice, le seguenti polizze:

- Incendio e rischi accessori/Corpi a garanzia dei danni subiti dagli Impianti di cui dispone la Depositaria, a valore di ricostruzione con estensione tra l'altro ai seguenti eventi:
 - terremoti, frane, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, uragani, tempeste, bufere (eventi naturali e atmosferici);

- atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio (eventi sociopolitici);

- Responsabilità civile, con massimale congruo, a garanzia dei danni a terzi, in particolare, tra l'altro, alle navi cisterna, alle bettoline ed alle autobotti e/o ferrocisterne utilizzate dal Venditore o dai Terzi Autorizzati da AU/OCSIT, per il trasporto dei prodotti petroliferi, nonché da qualsiasi rischio di inquinamento anche improvviso e accidentale e/o minaccia ambientale, compresi i costi per la bonifica, causato dalla Depositaria nello svolgimento delle attività previste dal presente Contratto.

La Depositaria avrà l'obbligo di segnalare ad AU/OCSIT eventuali disdette, modifiche o trasferimenti delle polizze assicurative almeno 60 giorni prima, nonché il mancato pagamento dei premi ed ogni altro impedimento alla normale operatività della copertura assicurativa, immediatamente dopo il loro verificarsi.

La Depositaria, prima che avvenga la prima consegna di prodotti al deposito, dovrà fornire ad AU/OCSIT una copia, in corso di validità, delle polizze o dei certificati assicurativi, contenenti le indicazioni su riportate. Inoltre, durante la validità del Contratto la Depositaria dovrà fornire, ogni rinnovo annuale delle polizze con l'indicazione del regolare pagamento dei premi.

Inoltre, la Depositaria s'impegna a fornire copia delle suddette polizze o certificati assicurativi, e dei successivi rinnovi su richiesta di AU/OCSIT.

AU/OCSIT provvederà ad assicurare i Prodotti in custodia della Depositaria comprensivi degli oneri doganali, con franchigie a suo carico, con polizza All Risks Property, impegnandosi a che la compagnia assicuratrice rinunci al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del C.C. nei confronti della Depositaria.

AU/OCSIT rinuncia fin d'ora ad esercitare pretese, richieste ed azioni nei confronti della Depositaria per risarcimenti conseguenti a danni ai prodotti petroliferi in custodia della Depositaria garantiti dalla predetta polizza, anche se rientranti, totalmente o parzialmente, in eventuali franchigie e/o scoperti e/o se indennizzati solo in parte per inadeguatezza del capitale assicurato dichiarato od altro.

Resta ferma ogni altra responsabilità spettante alla Depositaria ai sensi di legge.

In ogni caso, la Depositaria s'impegna a comunicare ad AU/OCSIT via fax o posta elettronica certificata, entro 12 (dodici) ore dal verificarsi del fatto, qualsiasi danno arrecato ai Prodotti in custodia della Depositaria e ad inviare, nelle successive 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi del fatto, una relazione dettagliata sull'incidente ed ogni atto o documento utile ai fini della liquidazione dell'indennizzo assicurativo.

Le Parti si impegnano a non compiere azioni od omissioni idonee a pregiudicare in tutto o in parte il diritto dell'altra Parte all'indennizzo nascente dalle coperture assicurative.

Articolo 21 – Garanzie

Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui all'art. 20, la Depositaria risponderà, a tutti gli effetti, nei confronti di AU/OCSIT di tutte le perdite e le avarie ai Prodotti e/o i danni a terzi, a qualsiasi causa dovuti, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendio, sottrazione, furti, rapine, ammanchi, dispersioni, contaminazioni, inquinamenti, danneggiamenti di qualsiasi genere,

compresi i danni al personale di AU/OCSIT o di Terzi Autorizzati, comunque connessi al presente Contratto, manlevando AU/OCSIT da tutte le conseguenze che potessero derivare, per fatti di dolo e colpa grave o violazioni della vigente normativa, comunque commesse dalla società e/o dal proprio personale, specie in materia fiscale, con conseguente risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare a qualunque titolo.

In particolare, la Depositaria sarà responsabile di tutti i danni che dovessero derivare a terzi da dispersioni di Prodotti di AU/OCSIT, dovute a rottura delle proprie attrezzature, fisse o mobili, interne od esterne al deposito durante la consegna, lo stoccaggio e la riconsegna della merce di proprietà di AU/OCSIT, ovvero di Terzi Autorizzati.

Articolo 22 – Modalità di fatturazione e pagamenti

Per tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto e per tutti gli eventuali oneri anticipati per conto di AU/OCSIT, la Depositaria emetterà fatture mensili, secondo i termini previsti all'art. 18, corredate dai documenti giustificativi, intestate a:

Acquirente Unico S.p.A.

Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma

Codice fiscale e Partita IVA: 05877611003

Le fatture dovranno essere emesse dalla Depositaria in formato elettronico (XML) ed inviate ad AU/OCSIT tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI).

AU/OCSIT provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Depositaria con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa sul Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI).

In caso di scadenza in giorno non bancabile, il pagamento potrà essere posticipato al primo giorno bancabile successivo.

Eventuali pagamenti effettuati in ritardo daranno luogo all'automatica applicazione di interessi moratori nella misura determinata dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 9/10/2002 n° 231, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 9/11/2012 n° 192, con relativa emissione di nota debito.

Articolo 23 – Responsabilità e controlli

La Depositaria è responsabile per i danni provocati a terzi dalla non conformità normativa del Prodotto in riconsegna, purché tale difformità derivi da un fatto ascrivibile alla propria responsabilità, nonché dalla mancata osservanza delle prestazioni previste dal presente Contratto e s'impegna a manlevare e tenere indenne AU/OCSIT da qualsiasi pretesa, richiesta o azione di terzi per tali danni.

AU/OCSIT si riserva il diritto di fare eseguire a mezzo di Terzi Autorizzati, previa comunicazione con congruo anticipo alla Depositaria e fornendo altresì la documentazione richiesta secondo le procedure di ingresso della Depositaria stessa, ogni qual volta lo riterrà opportuno, ispezioni e

controlli sulla giacenza fisica dei prodotti e sulla tenuta della contabilità e dell'amministrazione degli stessi, con l'esibizione da parte della Depositaria, se richiesto, delle tabelle di taratura UTF dei serbatoi contenenti i Prodotti e di tutta la documentazione afferente la movimentazione (entrata, giacenza, uscita) dei Prodotti di AU/OCSIT.

AU/OCSIT, inoltre, potrà richiedere alla Depositaria, che non potrà rifiutarsi, previa comunicazione con congruo anticipo e fornendo altresì la documentazione richiesta secondo le procedure di ingresso della Depositaria stessa, l'accesso al deposito di propri incaricati, per verifiche richieste dalle compagnie assicurative controparti di AU/OCSIT. Qualora si rendessero necessari accessi in deposito per motivi diversi da quelli sopra elencati le Parti dovranno concordare modalità e tempi sempre nel rispetto delle procedure di accesso del deposito.

Articolo 24 – Impedimento nell'esecuzione ed inadempimento agli obblighi del Contratto

La Depositaria avrà l'obbligo di comunicare per iscritto ad AU/OCSIT, il verificarsi di qualsiasi evento, anche quelli al di fuori dal controllo della Depositaria e ad essa non imputabile, da cui discenda un qualsiasi impedimento, previsto e non, che renda impossibile o ritardi eccessivamente il normale e puntuale adempimento degli obblighi sanciti dal presente Contratto. Entro le 24 (ventiquattro) ore successive dal verificarsi dell'evento, la Depositaria invierà una relazione dettagliata circa le cause dell'impedimento e dei possibili interventi o rimedi che le consentano di rispettare gli obblighi previsti. Qualora l'impedimento non sia risolvibile in tempi ragionevoli, e sempreché non costituisca causa di forza maggiore ai sensi del successivo articolo 27, AU/OCSIT si riserva il diritto di recedere dal Contratto.

Data la natura strategica di sicurezza nazionale delle attività di AU/OCSIT, in caso di dolo o colpa grave che comportino eventuali violazioni del Contratto Individuale da parte della Depositaria o di terzi, dipendenti, preposti e/o ausiliari, ad essa riconducibili, rispetto agli obblighi e gli impegni assunti tali da rendere impossibile l'esercizio degli obblighi e degli impegni stessi, senza pregiudizio, e in aggiunta al diritto di AU/OCSIT di intraprendere azioni specifiche e/o pretendere il risarcimento integrale di tutti i danni, AU/OCSIT ha il diritto di chiedere alla Depositaria, che pagherà alla prima richiesta, un indennizzo forfettario pari al 5% del Compenso Annuo. Tale indennizzo non limita in alcun modo l'obbligo della Depositaria di risarcire AU/OCSIT di tutti gli eventuali danni subiti e/o di tenerla indenne da qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo eventualmente avanzata da Terzi.

Tale indennizzo verrà fatturato da AU/OCSIT alla Depositaria. Inoltre, AU/OCSIT si riserva il diritto di:

- sospendere il pagamento del compenso dovuto per il periodo di violazione del Contratto Individuale nel caso si verifichi quanto riportato al primo paragrafo del presente articolo;
- risolvere ipso iure il Contratto Individuale, qualora la Depositaria non possa ottemperare alle prestazioni previste dal Contratto per un periodo superiore a tre mesi.

La Depositaria si impegna a rispettare senza ritardi la data di inizio del Contratto Individuale.

La Depositaria riconosce di dover garantire ad AU/OCSIT la capacità di stoccaggio al Momento di Consegna per le consegne diverse dallo Stock Transfer e alla Data di Inizio Anno Scorte per le consegne in Stock Transfer. Tale capacità di stoccaggio deve essere disponibile per l'intera durata del Contratto Individuale, sempreché la mancata disponibilità non sia imputabile a cause di forza

maggiore. Pertanto, fatti salvi i casi di forza maggiore, nel caso in cui la Depositaria, non fosse in grado di rendere disponibile tutta o parte della capacità di stoccaggio di cui al Contratto Individuale, sarà ritenuta responsabile per il pagamento di qualsiasi onere imposto ad AU/OCSIT dalla legislazione vigente debitamente provato e di eventuali ulteriori danni derivanti.

Articolo 25 – Trasferimento temporaneo dei Prodotti

Nell'ipotesi in cui la Depositaria necessiti di trasferire temporaneamente i Prodotti presso depositi diversi da quello indicato nel Contratto Individuale, dovrà preventivamente richiedere per iscritto, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, l'autorizzazione ad AU/OCSIT indicando la durata del trasferimento temporaneo e il luogo in cui è sito il deposito temporaneo. AU/OCSIT si riserva di accettare o meno tale trasferimento.

Il trasferimento temporaneo potrà essere concesso da AU/OCSIT per un periodo non superiore a 12 mesi, ferma restando la possibilità di posticipare la scadenza del trasferimento temporaneo per motivate esigenze della Depositaria.

Il ripristino dei Prodotti nel Deposito indicato nel Contratto Individuale o l'eventuale posticipo della scadenza dovranno essere richiesti dalla Depositaria almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del trasferimento temporaneo.

La Depositaria dovrà comunque sempre assicurare ad AU/OCSIT la disponibilità in qualsiasi momento dei Prodotti e il rispetto di quanto previsto nel Contratto Individuale.

Nell'ipotesi in cui AU/OCSIT dovesse richiedere, durante il periodo temporaneo, il ritiro dei prodotti, la Depositaria risponderà degli eventuali costi aggiuntivi derivanti dal ritiro dei Prodotti in un luogo diverso da quello previsto nel presente Contratto e nel Contratto Individuale.

Articolo 26 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali, tutte le informazioni riservate ricevute in relazione al presente Contratto (di seguito Informazioni Riservate) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Riservate e di impedire la loro rivelazione, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma di legge o di regolamento ovvero in provvedimenti emanati da Pubbliche Autorità.

Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo resteranno in vigore sino ai 3 anni successivi alla scadenza o alla cessazione a qualsiasi causa dovuta del presente Contratto.

Articolo 27 – Forza maggiore

Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca (Parte Interessata), al di fuori del controllo delle Parti non evitabile utilizzando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze e tale da rendere impossibile, in tutto

o in parte fino a quando perduri la causa di Forza Maggiore, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e a condizione che soddisfino i requisiti di cui al precedente capoverso costituiscono causa di Forza Maggiore le seguenti cause:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini terremoti frane incendi e inondazioni;
- esplosioni radiazioni e contaminazioni chimiche;
- sciopero, serrata, o altre attività e/o agitazioni sindacali a carattere nazionale;
- adeguamento a provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità emessi per ragioni non dipendenti da cause imputabili alla Parte interessata dall'evento.

Obblighi e responsabilità della Parte Interessata

La Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dei propri impegni previsti nel Contratto nonché per qualunque danno o perdita subiti dall'altra parte nella misura in cui il mancato adempimento sia dovuto a causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista essa.

In ogni caso la predetta Parte Interessata sarà tenuta:

1. adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare effetti negativi dell'evento di cui al precedente capoverso, al fine di consentire, nel più breve tempo possibile la ripresa della normale esecuzione dei propri obblighi derivanti dal Contratto;
2. comunicare all'altra parte in maniera tempestiva:
 - il verificarsi dell'evento di cui sopra fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso e indicando altresì qualora sia possibile stimarlo il tempo necessario per porvi rimedio;
 - lo sviluppo di tale evento fornendo un aggiornamento circa la durata prevista;
 - la cessazione dell'evento medesimo.

Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza, per un periodo superiore a 15 giorni, le Parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento del Contratto, nell'ottica del contemperamento dei reciproci interessi e della riduzione al minimo delle conseguenze economiche pregiudizievoli.

Qualora la causa di forza maggiore perdurasse per un periodo superiore a tre mesi, ciascuna delle Parti avrà comunque facoltà di risolvere il Contratto con preavviso di 15 giorni senza che possa essere a questa imputata responsabilità alcuna.

Articolo 28 - Requisiti e obblighi normativi

La Depositaria e AU/OCSIT dichiarano di aver adottato un "Modello di Organizzazione gestione e controllo" (anche "Modello 231"), che include il Codice Etico, in riferimento al D.lgs. 231/01 in

materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, la Depositaria dichiara mediante la sottoscrizione del presente Contratto che il proprio Modello 231 prescrive garanzie almeno pari a quelle previste nelle Linee guida e nel codice Etico adottate da AU/OCSIT, pertanto, sulla base di tale presupposto ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra Parte per l'intera durata del presente Contratto ad attenersi ai principi del proprio Modello 231 e del proprio Codice Etico e in ogni caso a non tenere condotte che possano determinare la responsabilità ai fini del D.lgs. 231/01 dell'altra parte contraente. Inoltre ciascuna Parte si impegna a operare nel rispetto delle leggi Anti-Corruzione ove applicabili (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il D.lgs. 231/01, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) l' UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto la Depositaria, sempre alla sottoscrizione del presente Contratto, ha facoltà di dichiarare di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui alle Linee guida e al Codice Etico adottato da AU/OCSIT mediante la sottoscrizione dell'apposito allegato 4.

Ciascuna Parte si impegna a mantenere indenne e manlevata l'altra Parte da qualsiasi danno, costo, onere, spesa e/o perdita che dovesse derivare da una violazione degli obblighi di cui al presente art. 28.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà la parte adempiente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Articolo 29 – Durata, risoluzione e prelazione

Il presente contratto ha efficacia tra le Parti dalla data indicata nella firma digitale appostata in calce, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, dal rappresentante legale di AU/OCSIT e fino alla data del 21 settembre 2030.

La durata del Contratto Individuale è riportata nel contratto stesso.

È facoltà di AU/OCSIT richiedere alla Depositaria, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale, la proroga del Contratto Individuale per ulteriori 5 anni. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di AU/OCSIT, la Depositaria dovrà comunicare, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, l'accettazione o meno della richiesta di proroga.

Durante il periodo di proroga è facoltà della Depositaria di recedere dal Contratto con un preavviso di almeno un (1) anno prima dell'inizio dell'anno scorte. Tale richiesta dovrà essere formalizzata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Al termine del Contratto Individuale, AU/OCSIT procederà ad indire nuove gare di

approvvigionamento di Capacità di stoccaggio. Alla Depositaria uscente è attribuito, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, un diritto di prelazione nelle modalità indicate nella procedura di gara.

AU/OCSIT ha diritto di risolvere il Contratto ipso iure dandone preavviso alla Depositaria nei seguenti casi:

- la Depositaria non rispetta tutti o parte degli obblighi derivanti dal Contratto Individuale entro un mese dalla richiesta di AU/OCSIT di rimediare alle proprie inadempienze;
- la Depositaria viene coinvolta in una procedura di liquidazione volontaria o nel caso in cui la Depositaria non sia in grado di onorare regolarmente, con mezzi normali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite o nel caso di abbandono di tutte o parte delle proprie attività, ferme restando le norme in materia di fallimento e procedure concorsuali.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto Individuale, AU/OCSIT non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento o indennizzo alla Depositaria o a Terzi ad essa riconducibili.

Articolo 30 – Divieto di cessione del Contratto

La Depositaria non potrà cedere, in tutto o in parte, il Contratto, né in particolare i crediti derivanti dallo stesso, a terzi, senza il previo ed espresso consenso scritto da parte di AU/OCSIT.

Nel caso in cui fosse dato il consenso scritto alla cessione del Contratto, la Depositaria rimarrà in ogni caso responsabile in solido con il cessionario per il pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.

Non sono considerati terzi, ai sensi del presente articolo, ogni società controllante, controllata o sottoposta al medesimo controllo di una delle Parti, intendendosi per controllo quello di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

Articolo 31 – Dismissione del deposito

Qualora la Depositaria decidesse, per strategie aziendali, di dismettere il deposito, ne darà tempestiva comunicazione ad AU/OCSIT garantendo alla stessa che le prestazioni fornite nel deposito di cui al Contratto Individuale saranno assicurate in altro deposito in disponibilità della Depositaria senza che AU/OCSIT sopporti discontinuità nel servizio.

In tale ipotesi la Depositaria continuerà ad applicare tutte le condizioni contrattuali pattuite, comprese quelle economiche, riconoscendo ad AU/OCSIT eventuali maggiori costi, sopportati da AU/OCSIT, connessi alla delocalizzazione, sempreché comprovati da idonea documentazione.

Articolo 32 – Stallie e Controstallie

In nessun caso e a nessun titolo AU/OCSIT può essere ritenuto responsabile degli oneri di controstallia che dovessero maturarsi nelle consegne e riconsegne dei Prodotti e del loro pagamento.

Tutte le comunicazioni afferenti al presente articolo saranno scambiate tra Depositaria e Venditore ed inviate per conoscenza ad OCSIT. La Depositaria ed il Venditore gestiranno direttamente eventuali contenziosi maturati durante le consegne e riconsegne dei Prodotti.

Articolo 33 – Recesso

AU/OCSIT si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di 15 giorni senza che nulla possa esserle imputato qualora la Depositaria sia sottoposta a fallimento, ad altra procedura concorsuale o ne sia accertato lo stato di insolvenza, ovvero la stessa deliberi la propria liquidazione volontaria.

Articolo 34 – Cessazione del Contratto

Al momento della cessazione del Contratto, a qualsiasi causa dovuta, anche se derivante da forza maggiore o da diritto di recesso, la Depositaria effettuerà la restituzione di tutti i Prodotti di AU/OCSIT e di quant'altro esistente di proprietà di AU/OCSIT o comunque affidato alla Depositaria presso il deposito, entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo in base agli ordini di consegna di AU/OCSIT e nel contempo AU/OCSIT si impegna al ritiro.

Nel caso AU/OCSIT non adempia al ritiro nei termini sopra previsti, per ogni giorno di ritardo, riconoscerà alla Depositaria, oltre al compenso di stoccaggio pattuito, una penale pari al 50% del suddetto compenso, ripartito in pro quota giornaliera per ogni giorno di ritardo.

Articolo 35 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale.

Articolo 36 – Registrazione

Il Contratto è assoggettato ad IVA.

Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse esserne richiesta la registrazione ai sensi del D.P.R. n°131 del 26.4.1986 e successive modifiche ed integrazioni, l'imposta fissa dovuta sarà a carico del richiedente.

Articolo 37 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, scambiati al fine della stipula del Contratto, nel pieno rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 196 del 2003 e relative disposizioni integrative, modificative ed attuative. L'informativa sul trattamento dati delle Parti è pubblicata sui propri siti internet.

Articolo 38 – Modalità di registrazione degli obblighi

In caso di consegne via mare, da effettuarsi successivamente alla Data di inizio Anno Scorte e

comunque entro il Periodo di consegna, la Depositaria si impegna, a fronte di richiesta scritta da parte di AU/OCSIT, a confermare, sull'Applicativo Scorte Petrolifere, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti e secondo le modalità previste dal medesimo applicativo, gli obblighi di scorta in capo ad AU/OCSIT, relativamente alle quantità di Prodotti non ancora consegnate.

FAC-SIMILE

Allegati

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

Allegato 1: Modello del Contratto Individuale di stoccaggio prodotti petroliferi

Allegato 2: Procedura Quali-Quantitativa

Allegato 3: Specifiche Prodotti

Allegato 4: Dichiarazione modello 231 (eventuale)

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, lì _____

Firma Depositaria

Firma AU/OCSIT

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Articolo 7 – Modalità di presa in consegna e custodia dei Prodotti, Articolo 8 – Riconsegna dei Prodotti, Articolo 10 – Requisiti e obblighi, Articolo 11 – Sicurezza, salute dei lavoratori e protezione dell'ambiente, Articolo 14 – Controllo qualità, Articolo 17 – Registro conto deposito, Articolo 18 – Compensi, Articolo 19 – Rimborsi, Articolo 20 – Assicurazioni, Articolo 21 – Garanzie, Articolo 22 – Modalità di fatturazione e pagamenti, Articolo 23 – Responsabilità e controlli, Articolo 24 – Impedimento nell'esecuzione ed inadempimento agli obblighi del Contratto, Articolo 25 – Trasferimento temporaneo dei Prodotti, Articolo 26 – Riservatezza, Articolo 27 – Forza maggiore, Articolo 28 - Requisiti e obblighi normativi, Articolo 29 – Durata e risoluzione, Articolo 30 – Divieto di cessione del Contratto, Articolo 31 – Dismissione del deposito, Articolo 32 – Stallie e Controstallie, Articolo 33 – Recesso, Articolo 35 – Foro competente, Articolo 36 – Registrazione, Articolo 38 – Modalità di registrazione degli obblighi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, lì _____

Firma Depositaria